

=.=.=.=.=

Le parti dichiarano:

- di dispensare espressamente me Notaio dal dare loro lettura di tutti gli allegati, fatta eccezione per lo statuto sociale allegato sub. C/C)-.

=.=.=.=.=

Richiesto, ho ricevuto quest'atto che ho letto in un all'allegato statuto, alle parti le quali, da me interpellate, li dichiarano conformi alla loro volontà ed in conferma in calce li sottoscrivono con me Notaio mentre a margine dei fogli intermedi vengono firmati dai delegati e sempre da me Notaio.

=.=.=.=.=

Scritto per intero con sistema informatico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, sopra complessive ventisei facciate e poca parte della ventisettesima di sette fogli.

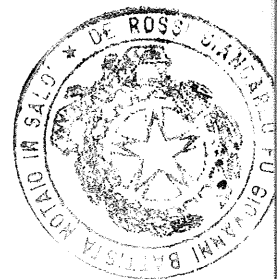
STATUTO DEL GRUPPO D'AZIONE LOCALE (GAL)**TITOLO I****DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

Art. 1) E' costituita una Società Consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile nella forma di responsabilità limitata con la denominazione "GAL GARDAVALSABBIA Società consortile a responsabilità limitata".



Art. 2) La sede sociale è situata nel Comune di Gargnano (BS) in Via Oliva n. 32 c/o la sede della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano. La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private. La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nel progetto Leader Plus denominato "TERRE FRA I DUE LAGHI" della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e della Comunità Montana Valle Sabbia promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo



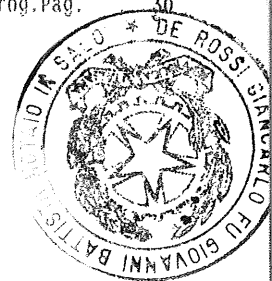
sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell' oggetto sociale la società consortile potrà:

- a. gestire il PSL - Piano di Sviluppo Locale ai sensi dell'Iniziativa Comunitaria Leader Plus;
- b. promuovere lo sviluppo sostenibile;
- c. animare e promuovere lo sviluppo rurale mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- d. valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di prodotti turistici, agricoli, artigianali, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- e. effettuare ricerche ed indagini conoscitive nel settore ambientale, ivi compreso il monitoraggio dello stato dell'ambiente, della flora e della fauna;
- f. promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;



- g. realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- h. realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- i. svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- j. prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori montani, in specifico dell'area Leader;
- k. promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- l. gestire iniziative nel settore del turismo,



dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;

m. sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florivivaismo;

n. realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;

o. costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statutari;

p. partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;

q. attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;

r. promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone



coinvolte dal progetto;

s. promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibili della risorsa ambiente.

La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate e previste da Decreto legislativo 385/93, può compiere tutte le operazioni, immobiliari, mobiliari e finanziarie ed assumere tutte le iniziative utili al raggiungimento dell' oggetto sociale; essa, può inoltre, assumere, non ai fini del successivo collocamento presso terzi, ma ai soli fini di meglio perseguire l'oggetto sociale, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi le medesime finalità.

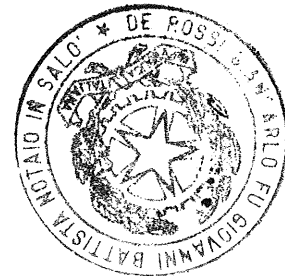
Art. 4) La società avrà durata sino al trentuno (31) dicembre 2020 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE

QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in euro 20.000,00 (ventimila) ed è suddiviso, ai sensi di legge, in quote del valore nominale di 1 (uno) euro ciascuna.

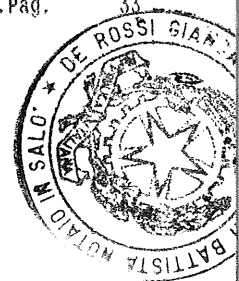


Gli aumenti del capitale sociale eventualmente deliberati dall'assemblea straordinaria dei soci per favorire l'ingresso di nuovi soci verranno eseguiti con esclusione del diritto di opzione previsto dall'art. 2441 del Codice Civile.

Nell'ipotesi in cui la società intendesse richiedere finanziamenti ai soci con modalità tali da configurare una ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; attualmente tale richiesta di finanziamenti dovrà essere effettuata in conformità alla delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio in data 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n° 385, e salve le eventuali norme integrative e modificative, ai soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 6) Il possesso della quota implica piena ed assoluta adesione al presente statuto.

Art.7) La responsabilità patrimoniale di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

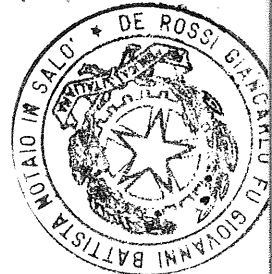


Art. 8) Ogni socio potrà essere chiamato a versare annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione della società. La richiesta di contribuzione ai soci avrà luogo su proposta del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

Il contributo annuale verrà stabilito in misura variabile in rapporto alle esigenze di gestione e verrà richiesto a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione alla società sottoscritta dallo stesso.

Art.9) Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio individuato dal progetto Leader Plus con gli obiettivi e le finalità previste nell'oggetto sociale di cui all'art. 3. In una logica di trasparenza non possono essere soci soggetti interamente partecipati da Enti Pubblici già soci dell'attività consortile.

Art.10) Chi trovandosi in possesso dei requisiti indicati all'articolo precedente intende essere ammesso alla Società deve farne domanda al



Consiglio d'Amministrazione, specificando: a) dati anagrafici o ragione sociale; b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere; d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Art. 11) Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, a terzi se non previa deliberazione di assenso al trasferimento dell'Assemblea dei soci con deliberazione da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo le Comunità Montane socie potranno liberamente trasferire proprie quote ai Comuni rientranti nei rispettivi ambiti territoriali che non abbiano partecipato alla costituzione della società. Tali trasferimenti di quote devono essere tempestivamente comunicati alla società, alla quale



pure dovrà essere fornita prova dell'avvenuta iscrizione al registro delle imprese, nei termini di legge.

Art. 12) L'eventuale esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione di fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.



Nel caso di esclusione al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

I soci che recedono per cessazione di attività, per giusta causa, ovvero in quanto dissenzianti dalle deliberazioni assembleari riguardanti il cambiamento dello statuto hanno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso e di esclusione, il Consiglio di Amministrazione, qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società, deve provvedere senza indugio alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art.13) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia quando particolari esigenze lo richiedano, la convocazione potrà essere ritardata di due mesi.



L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando gli amministratori lo ritengano opportuno. La convocazione dell'Assemblea deve altresì essere fatta senza ritardo quando la richiesta è inoltrata ai sensi di legge.

Art. 14) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci in regola con il versamento delle quote.

Ogni socio potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio che non sia amministratore né sindaco, né dipendente della società, o da un mandatario anche non socio.

Art. 15) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di capitale sociale posseduta.

Art. 16) L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, o nel caso di mancanza dei predetti, da una qualsiasi altra persona designata dall'assemblea.

L'Assemblea nomina il segretario, anche non socio. Nell'Assemblea straordinaria, e nei casi in cui l'Assemblea stessa lo reputi opportuno, il verbale verrà redatto da un Notaio.

Art. 17) L'Assemblea dei soci consorziati è convocata dal Consiglio d'amministrazione nella



sede sociale o in luogo diverso, purché nella Provincia di Brescia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, e l'ora, il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. L'eventuale assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ma dovrà tenersi entro i successivi otto giorni.

L'avviso deve essere spedito ai soci nel loro domicilio almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se vi è la presenza:

- in prima convocazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione qualunque sia la quota di capitale sociale presente.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale presente in Assemblea.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole

di tanti soci consorziati che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

Il voto deve essere espresso in forma palese.

Art. 18) Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza dall'organo amministratore o ai sensi di legge.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art. 19) Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

Art. 20) L'Assemblea è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione indicate all'art. 17, se è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistono il Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione



degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 21) La Società é amministrata da un
Consiglio di Amministrazione.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione, si
compone di 9 (nove) membri di cui due indicati dal
Presidente della Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano e due indicati dal Presidente della
Comunità Montana di Valle Sabbia.

In ogni caso l'Assemblea provvederà a nominare il
Consiglio di Amministrazione garantendo che ai
soci di emanazione pubblica ed ai soci di
emanazione privata venga rispettivamente
riconosciuta la nomina di almeno quattro
consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi
componenti un Presidente, qualora a ciò non abbia
provveduto l'Assemblea all'atto della sua nomina,
nonché eventualmente anche uno o più amministratori
delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art.
2381 C.C. Non potranno essere delegate le
attribuzioni indicate agli art. 2423, 2443, 2445 e
2446 C.C.

Art. 23) I Componenti del Consiglio di

Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili non più di una volta. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvederà a norma di legge.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che riterrà utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Brescia su richiesta del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della Società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, per richiesta motivata di almeno 3 membri del medesimo.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, con lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima di



quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, via telefax e/o telegramma da spedirsi almeno 2 giorni prima della riunione a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Art. 26) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione é necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 27) Al Presidente é attribuita la rappresentanza della Società, sia di fronte a terzi che in giudizio e gli spetta l'uso della firma sociale. Il Consiglio di Amministrazione può sempre conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti ad altri membri.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28) Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati secondo le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dall'Assemblea dei soci.



E' attribuito ai Sindaci un compenso corrispondente al minimo previsto dalle tariffe professionali.

Art. 29) Ciascun sindaco può procedere individualmente a tutti quegli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni.

Inoltre, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale hanno diritto di fare eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 30) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, o qualora particolari esigenze lo richiedano, entro 6 (sei) mesi.

Una quota pari al 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio verranno accantonati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale.



società in dipendenza dell' applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna parte contendente ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due nominati, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Il collegio arbitrale giudicherà irritualmente, secondo equità, esonerato da ogni formalità di procedura e in forma inappellabile, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e la sua decisione si intenderà come espressione della comune volontà delle parti, e riguarderà anche la determinazione e la suddivisione delle spese dell' arbitrato.

TITOLO IX

RINVIO

Art. 33) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di consorzi e di società a responsabilità limitata.

Letto, confermato, firmato a margine dei primi fogli e qui sottoscritto.

Salò, lì 17 dicembre 2002.



L'utile residuo verrà interamente destinato ad un fondo di riserva statutario destinato al finanziamento degli investimenti per l'attuazione del progetto "TERRE FRA I DUE LAGHI".

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione, sotto qualsiasi forma, di utili alle imprese associate.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 31) Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2448 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Brescia su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32) Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la